

	PROTOCOLLO D'INTESA	
	TRA	
	L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, alla via De	
	Sanctis, rappresentata dal Rettore Prof. Giuseppe Peter Vanoli, domiciliato per	
	la carica presso la sede dell'Università degli Studi del Molise, di seguito	
	denominata Università,	
	E	
	Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria	
	(CREA), con sede in 00184 Roma, Via della Navicella 2/4, rappresentata dal	
	Presidente Prof. Andrea Rocchi, per la carica e agli effetti del presente atto	
	domiciliato presso la sede dell'Ente, di seguito denominato CREA,	
	di seguito anche indicate “Parti”,	
	PREMESSO CHE	
	▪ fine preminente dell'Università è quello di sviluppare e diffondere la	
	cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e	
	di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed	
	europee;	
	▪ l'Università, al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità	
	istituzionali con le esigenze del territorio, promuove opportune forme di	
	interazione con i soggetti pubblici e privati;	
	▪ l'Università, al fine di offrire le più ampie ed agevoli possibilità di	
	formazione, può promuovere e stipulare accordi e/o convenzioni con	
	istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici e privati per	
	perseguire le finalità concordate;	
	▪ il CREA è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto	
	—	
	<i>I</i>	

	pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della	
	sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del	
	comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25	
	novembre 2016 n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria,	
	organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre	
	1999 n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della	
	legge 23 dicembre 2014 n. 190;	
	▪ è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con	
	competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare,	
	agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e	
	bioeconomia;	
	▪ è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche,	
	nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando	
	percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione	
	competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo	
	l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e	
	stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale,	
	nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico	
	nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;	
	▪ sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e	
	sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;	
	▪ promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le	
	università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della	
	tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di	
	conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;	
	—	
	2	

	▪ favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai	
	comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della	
	nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di	
	attività formativa nei settori di competenza.	
	▪ è interesse comune delle Parti perseguire i rispettivi fini istituzionali	
	attraverso una reciproca collaborazione con l'obiettivo comune di ampliare	
	e definire rapporti di cooperazione in aree di comune interesse;	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 Valore delle premesse	
	1. Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa, che disciplina e regola i rapporti tra le Parti nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.	
	Art. 2 – Finalità	
	L'Università e il CREA, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e	
	senza alcun vincolo di esclusività, intendono congiuntamente promuovere,	
	sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in ambiti di	
	comune interesse.	
	Le Parti si impegnano, in particolare, a:	
	- realizzare percorsi formativi congiunti, promuovendo iniziative anche sperimentali;	
	- consentire l'utilizzo delle proprie strutture e dei propri impianti ed attrezzature per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione;	
	- promuovere la partecipazione a progetti di ricerca, organizzati a cura di una delle Parti;	
	—	
	3	

- promuovere la realizzazione di progetti di ricerca su argomenti di comune interesse scientifico;
- promuovere e organizzare convegni, seminari e incontri di studio ed eventi finalizzati ad approfondire le conoscenze e le tematiche di interesse comune;

Art. 3 – Realizzazione delle finalità prefissate

Le iniziative che si intenderanno intraprendere per la realizzazione di singoli interventi, nel quadro del presente protocollo, verranno definite d'intesa tra le Parti con successivi e specifici accordi, attraverso i quali saranno indicati, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

Le Parti, per la realizzazione delle finalità prefissate, potranno collaborare anche attraverso l'utilizzo comune delle risorse umane, dotate di adeguata competenza professionale in relazione alla specifica attività da svolgere.

Le Parti, potranno mettere a disposizione i propri impianti per lo svolgimento delle attività di ricerca nei temi di reciproco interesse.

Art. 4 – Oneri finanziari

La presente Intesa non prevede alcun onere finanziario a carico delle parti. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata ad eventuali accordi esecutivi.

Art. 5 – Uso dei loghi e degli altri segni distintivi

Le parti stabiliscono che i rispettivi nomi, loghi, marchi nonché gli altri segni distintivi saranno utilizzati congiuntamente solo nell'ambito di progetti

preventivamente condivisi, come seguito naturale del presente Protocollo e secondo le modalità di volta in volta concordate nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.

L'utilizzazione dei loghi dell'Università e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 6 - Comitato di indirizzo strategico

1. Ai fini della programmazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, viene istituito con atto immediatamente successivo alla stipula dello stesso, un Comitato di indirizzo strategico.

2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da quattro membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a seguito della sottoscrizione del presente atto.

3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.

4. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

5. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con

	cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire	
	gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi	
	esecutivi, in presenza o in video conferenza. Il Comitato di indirizzo strategico	
	alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di	
	attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.	
	6. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale	
	rinnovo del presente Accordo nei tempi previsti all'art. 7.	
	7. La partecipazione ai lavori del Comitato di coordinamento è da	
	intendersi a titolo gratuito.	
	Art. 7- Entrata in vigore, durata e decorrenza	
	1. La presente Intesa ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di stipula, e	
	potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, da	
	comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo la	
	stipula di un nuovo accordo.	
	2. Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere concordata per	
	iscritto tra l'Università ed il CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa	
	sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.	
	Art. 8 – Trattamento dei dati personali	
	1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"),	
	le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Protocollo	
	ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello	
	stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente	
	Protocollo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così	
	come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto	
	del presente atto.	
	—	
	6	

2. I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).

3. Qualora conseguano al presente Protocollo degli accordi esecutivi, gli stessi avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.

4. Il Responsabile protezione dati nominato dall'Università è contattabile al seguente indirizzo: supporto.privacy@unimol.it; il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it

Art. 9 – Tutela della sicurezza

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori" e ss.mm.ii") le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai

	regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso	
	le strutture della Parte ospitante.	
	3. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo	
	svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura	
	assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente	
	informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in	
	vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel	
	rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e	
	a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.	
	Art. 10 – Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti,	
	studi e ricerche	
	1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima	
	diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al	
	presente Protocollo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria	
	precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali	
	informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le	
	informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità,	
	espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa	
	autorizzazione scritta all'altra Parte.	
	2. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle	
	pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa	
	nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.	
	3. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso	
	interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto	
	del Protocollo.	
	—	
	8	

Art. 11 – Recesso

A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti, che devono comunque essere portati a compimento.

Art. 12 - Registrazione

Il presente Atto viene redatto in formato elettronico, in unico originale, sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 07.03.2005 n.82 e s.m.i., ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della Parte richiedente.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi del Molise ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/72, autorizzazione n. 3366 del 01.07.1999 concessa con Decreto del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per il Molise.

Articolo 13 - Controversie e foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

Articolo 14 - Comunicazioni

Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione

dello stesso Protocollo.

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Protocollo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti sono:

- Università degli Studi del Molise: amministrazione@cert.unimol.it;
- CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: crea@pec.crea.gov.it

La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Università degli Studi del Molise

Il Rettore

Prof. Giuseppe Peter Vanoli

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Il Presidente

Prof. Andrea Rocchi